

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 21 gennaio 2008

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della **Gazzetta Ufficiale** i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione **Gazzetta Ufficiale** (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 dicembre 2007.

Sostituzione di alcuni componenti della commissione straordinaria per la gestione del comune di Melito di Napoli.

Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 1° ottobre 2007.

Ripartizione delle assunzioni dei magistrati amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 22 ottobre 2007.

Ricognizione delle competenze e delle relative risorse trasferite dal Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio delle competenze in materia di turismo, in attuazione dell'articolo 1, commi 19-bis e 19-quater, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 18 ottobre 2007.

Procedure e criteri relativi alla scelta dei componenti la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.

Pag. 9

Ministero della giustizia

DECRETO 17 dicembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Caruso Francesca, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato

Pag. 11

DECRETO 17 dicembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Cunial Laura, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato

Pag. 12

DECRETO 17 dicembre 2007.

Riconoscimento, al sig. Beggiato Matthias Daniel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo Pag. 13

DECRETO 17 dicembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Rocha Perez Susana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologa Pag. 13

DECRETO 17 dicembre 2007.

Riconoscimento, al sig. Giussani Raffaello Matthias, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo Pag. 14

DECRETO 17 dicembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Pinto De Souza Nunes Jucara, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologa Pag. 14

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 16 gennaio 2008.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento di una nuova lotteria ad estrazione istantanea denominata «Colpo vincente». Pag. 15

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

DECRETO 25 ottobre 2007.

Determinazione dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli INAIL per la copertura del danno biologico, per gli anni 2004 e 2005 Pag. 17

DECRETO 9 novembre 2007.

Concessione della proroga del trattamento di mobilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore di tre ex dipendenti della società Case di Cura Riunite S.r.l. di Bari. (Decreto n. 42134)... Pag. 17

DECRETO 21 dicembre 2007.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Rieti Pag. 18

Ministero
dello sviluppo economico

DECRETO 22 novembre 2007.

Annullamento del decreto 20 marzo 2003, relativo allo scioglimento della società cooperativa edilizia «Fratellanza», in Reggio Calabria Pag. 19

DECRETO 14 dicembre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Roma Eur 87 - Società cooperativa in liquidazione - Soc. coop. a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 19

DECRETO 14 dicembre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Mar.vig Società cooperativa in liquidazione - Società cooperativa», in Savigliano, e nomina del commissario liquidatore Pag. 20

DECRETO 14 dicembre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tammaro consulenze e servizi - Soc. cooperativa a resp. limitata» in sigla «Tamservice Soc. coop. a r.l.», in Paduli, e nomina del commissario liquidatore Pag. 20

DECRETO 14 dicembre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Me.di Service Società cooperativa sociale a r.l.», in Genova, e nomina del commissario liquidatore Pag. 21

DECRETO 14 dicembre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Telsud Società cooperativa», in Anzi, e nomina del commissario liquidatore Pag. 21

DECRETO 14 dicembre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Biblio Idea@ Società cooperativa sociale» siglabile «Biblio Idea@ S.C.S. - Soc. coop.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore Pag. 22

DECRETO 14 dicembre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio Europe Società cooperativa in liquidazione - Società cooperativa», in Roma, e nomina del commissario liquidatore Pag. 22

DECRETO 14 dicembre 2007.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Progresso sociale», in Boville Ernica Pag. 23

DECRETO 14 dicembre 2007.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Capannelle 2000», in Roma Pag. 23

DECRETO 20 dicembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Casalucese Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Casaluce Pag. 23

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 28 dicembre 2007.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli
eventi calamitosi verificatisi nella regione Lazio . . .** Pag. 24

DECRETO 28 dicembre 2007.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli
eventi calamitosi verificatisi nella regione Molise . . .** Pag. 25

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 7 gennaio 2008.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento del-
l'Ufficio locale di Nuoro . . .** Pag. 26

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2007.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei ser-
vizi catastali dell'Ufficio provinciale di Piacenza . . .** Pag. 26

DETERMINAZIONE 20 dicembre 2007.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del-
l'Ufficio di Aosta . . .** Pag. 27

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 15 gennaio 2008.

**Modifica alla determinazione 27 settembre 2007, concer-
nente l'inserimento del medicinale «Valganciclovir» nell'elenco
dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre
1996, n. 648 . . .** Pag. 27

DETERMINAZIONE 15 gennaio 2008.

**Inserimento del medicinale «Metotrexato» nell'elenco dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazio-
nale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre
1996, n. 648, nel trattamento medico della gravidanza
ectopica . . .** Pag. 29

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Segreteria generale della Presidenza della Repubblica: Revoca
di decreti di conferimento di onorificenze O.M.R.I. . . .
Pag. 31

Ministero dell'interno:

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla Con-
fraternita S. Anna e S. Gioacchino, in Quiliano . . . Pag. 31

Riconoscimento civile della personalità giuridica al Pontifi-
cio seminario campano interregionale, in Napoli . . . Pag. 31

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita
S.M. dei Terpi, in Genova . . . Pag. 31

Ministero dello sviluppo economico: Autorizzazione al rilascio
di certificazione CE, sulle macchine secondo la direttiva
89/392/CE, all'organismo «I.CO.VE.R. Istituto Collaudi
Verifiche e Ricerche S.r.l.», in Cosenza . . . Pag. 31

Regione Emilia-Romagna: Provvedimenti concernenti le
acque minerali . . . Pag. 31

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 dicembre 2007.

Sostituzione di alcuni componenti della commissione straordinaria per la gestione del comune di Melito di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 23 dicembre 2005, registrato alla Corte dei conti in data 3 gennaio 2006, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Melito di Napoli (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Nicola Vittorio Alfino, dal dott. Giovanni Lucchese e dal dott. Donato De Gioia;

Visto il proprio decreto, in data 24 luglio 2007, registrato alla Corte dei conti in data 2 agosto 2007, con il quale il dott. Luigi Armogida è stato nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune suddetto, in sostituzione del dott. Giovanni Lucchese;

Considerato che il dott. Luigi Armogida ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Considerato che la scelta dei componenti delle commissioni straordinarie di cui all'art. 144 del citato decreto legislativo è frutto di una valutazione complessiva ed unitaria delle professionalità richieste per l'incarico;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla sostituzione dei componenti della menzionata commissione straordinaria;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;

Decreta:

Il dott. Antonio D'Acunto - viceprefetto, il dott. Francesco Massidda - viceprefetto e la dott.ssa Enrica Spicaglia - direttore amministrativo contabile, sono nominati componenti della commissione straordinaria per la gestione del comune di Melito di Napoli (Napoli) in sostituzione del dott. Nicola Vittorio Alfino - prefetto a riposo, del dott. Luigi Armogida - viceprefetto e del dott. Donato De Gioia - dirigente Area I.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2008
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 1, foglio n. 116

08A00499

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 2007.

Ripartizione delle assunzioni dei magistrati amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Visto in particolare l'art. 1, comma 518, della predetta legge n. 296 del 2006, il quale prevede che, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle assunzioni autorizzate, per l'anno 2007, dallo stesso comma, in deroga all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di magistrati amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, entro il limite di spesa di 1,370 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5,671 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;

Viste le richieste di assunzione di magistrati amministrativi e contabili e procuratori dello Stato pervenute dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei conti e dall'Avvocatura generale dello Stato;

Tenuto conto delle esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza che rendono improcrastinabili le assunzioni richieste dalle Amministrazioni interessate;

Ritenuto, pertanto, di dover ripartire, ai sensi dell'art. 1, comma 518, della predetta legge n. 296 del 2006, in deroga all'art. 1, comma 95 della legge n. 311 del 2004, un contingente di assunzioni di magistrati amministrativi e contabili e procuratori dello Stato, nel limite di una spesa di 1,370 milioni di euro per l'anno 2007 e di una spesa complessiva annua lorda a regime di 5,671 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;

Vista la nota n. 34863 del 13 settembre 2007 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione con la quale si chiede il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alle richieste di autorizzazioni alle assunzioni presentate dalle predette amministrazioni;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota del 28 settembre 2007, n. AGG/34/RIFPA/13479;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 concernente: «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme ed innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais».

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e l'Avvocatura generale dello Stato procedono, ai sensi dell'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in deroga all'art. 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004, alle assunzioni di n. 57 unità complessive di magistrati amministrativi e contabili e procuratori dello Stato secondo la ripartizione di cui alla tabella allegata, per una spesa complessiva di 1.357.866 euro per l'anno 2007 e di 5.645.394 euro a decorrere dall'anno 2008.

2. Le assunzioni di personale di cui al comma 1 possono essere effettuate a decorrere dal 2 ottobre 2007.

3. Ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda solo nel caso di assunzioni di personale già dipendente della medesima amministrazione.

4. La ripartizione di cui al comma 1 può essere ridefinita con decreto adottato ai sensi dell'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in relazione alle esigenze di organico delle singole amministrazioni e allo stato di avanzamento delle procedure concorsuali dirette alla copertura delle relative vacanze.

5. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro e non oltre il 31 dicembre 2007, a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e in corso di assunzione, la spesa per l'anno 2007 nonché la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte delle amministrazioni interessate dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

6. Alla copertura dell'onere a carico delle amministrazioni interessate si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'UPB 4.1.5.4. Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3032, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 e corrispondenti capitoli per esercizi successivi.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2007

*p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione*
NICOLAIS

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 12, foglio n. 310

ALLEGATO

TABELLA - ASSUNZIONI ANNO 2007				
AMMINISTRAZIONE	Unità	Qualifica	Oneri anno 2007	Oneri anno 2008
Consiglio di Stato	22	Referendari Tar	604.692	2.505.360
Corte dei conti	17	Referendari	467.262	1.935.960
Avvocatura generale dello Stato	18	Procuratore dello Stato	285.912	1.204.074
TOTALE	57		1.357.866	5.645.394

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 2007.

Ricognizione delle competenze e delle relative risorse trasferite dal Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio delle competenze in materia di turismo, in attuazione dell'articolo 1, commi 19-bis e 19-quater, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente l'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2005, recante «Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle attività produttive»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di seguito denominato decreto n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 ed, in particolare, l'art. 1, comma 10, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si proceda alla ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite;

Visto il comma 19-bis, dell'art. 1, nel testo previgente, del citato decreto n. 181 che ha trasferito le funzioni di competenza statale in materia di turismo, dal Ministero delle attività produttive al Presidente del Consiglio dei Ministri, prevedendo da parte di quest'ultimo, l'avvalimento, per l'esercizio di tali funzioni, della struttura costituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il comma 19-ter, dell'art. 1, nel testo previgente, del citato decreto n. 181, che ha modificato l'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in tema di articolazione del Ministero;

Visto il comma 19-quater, dell'art. 1, nel testo previgente, del citato decreto n. 181, che ha trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali le dotazioni

finanziarie, strumentali e di personale della Direzione generale del turismo già del Ministero delle attività produttive, conseguentemente soppressa;

Visto l'art. 2, commi 94 e 95, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha sostituito l'art. 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevedendo l'articolazione del Ministero per i beni e le attività culturali in uffici dirigenziali generali;

Visto l'art. 2, comma 98, del precitato decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due Uffici dirigenziali di livello generale, subentrante nelle funzioni della soppressa Direzione generale del turismo;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 98, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha trasferito le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, dell'art. 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, nonché le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo;

Considerato che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha operato, per gli anni 2007, 2008 e 2009, una riduzione di euro 828.000 alla tabella «C» (voce legge 292/1990 ENIT 3.1.5.22 cap. 2194) affinché il MIBAC potesse corrispondere alle previsioni di cui all'art. 1, comma 404, lettera a) della legge finanziaria 2007, in tema di razionalizzazione e di ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri;

Considerato, altresì, che, quali dirette conseguenze della riduzione economica di cui sopra, si è garantita la compensazione delle risorse a suo tempo trasferite dal Ministero per i beni e le attività culturali al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, e si è corrisposto alle previsioni di cui all'art. 1, comma 1133, della legge finanziaria 2007, che, operando il rinvio al comma 404, lettera a), dispone, tra l'altro, la riorganizzazione degli Uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10% di quelli di livello dirigenziale generale nel Ministero per i beni e le attività culturali;

Considerato, inoltre, che in sede di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 298) si è già parzialmente tenuto conto della prescrizione di cui al richiamato comma 19-quater, trasferendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una quota corrispondente agli stanziamenti che, nell'esercizio precedente, erano iscritti nello stato di previsione della spesa, prima del Ministero delle attività produttive e poi del Ministero dello sviluppo economico, ed assegnati alla soppressa Direzione generale del turismo;

Ritenuto, pertanto, che le disposizioni attuative di cui al presente decreto afferenti al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, trovano integrale copertura economica in forza del combinato disposto delle norme sopra elencate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2006 di conferimento al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, on. Francesco Rutelli, della delega in materia di turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2007, con il quale è stata definita l'articolazione in due Uffici dirigenziali di livello generale del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e sono state dettate norme provvisorie in attesa dei provvedimenti organizzativi di attuazione dell'art. 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2006 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2007, nel quale è stato istituito il Centro di responsabilità 18 «sviluppo e competitività del turismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2007 che ha istituito nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2007 ulteriori capitoli di spesa afferenti il C.d.R. 18 «sviluppo e competitività del turismo»;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

D'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentiti il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, on. Rutelli, ed il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo

1. In attuazione dell'art. 1, commi 10, 19-bis, 19-ter e 19-quater del decreto n. 181, che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, le funzioni e i compiti già assegnati in materia di turismo al Ministero delle attività produttive, come individuati dall'art. 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 ai sensi dell'art. 27, comma 3 del decreto legislativo n. 300/1999, sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, le risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti presso la soppressa Direzione generale del turismo di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2001.

Il trasferimento delle risorse finanziarie, strumentali e di personale, inerenti alle funzioni e strutture di cui al comma 1, avviene secondo termini e modalità di cui al presente decreto.

Art. 2.

Strutture

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo si avvale delle strutture della soppressa Direzione generale per il turismo di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2001.

Art. 3.

Personale

1. A decorrere dal 29 novembre 2006 data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, il personale anche di qualifica dirigenziale, già appartenente ai ruoli del Ministero delle attività produttive ed in servizio presso la soppressa Direzione generale del turismo, è trasferito, nei limiti del contingente numerico di cui all'allegata tabella 1 del presente decreto, nei ruoli del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, conservando lo stato giuridico ed economico in godimento, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 25-bis, del decreto n. 181.

2. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è incrementata in misura corrispondente al contingente di personale di cui all'allegata tabella 2. Ai fini dell'invarianza della spesa è corrispondentemente ridotta in pari misura la dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico, per la parte di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2005.

3. Il personale, dirigenziale e non dirigenziale, in posizione di comando/assegnazione temporanea o fuori ruolo presso altre amministrazioni, appartenente al ruolo del Ministero dello sviluppo economico e già in servizio presso la soppressa Direzione generale del turismo, alla scadenza dell'incarico, del comando/assegnazione o al termine della posizione di fuori ruolo, transita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Risorse finanziarie

1. Sono individuate le risorse finanziarie da attribuire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, relative alle spese di parte corrente e di conto capitale afferenti alle funzioni soppressa della Direzione generale del turismo, iscritte quali residui sui capitoli istituiti nel centro di responsabilità n. 3 «Imprese» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2007.

2. Per l'anno 2007 le risorse finanziarie sono quelle stanziato sul centro di responsabilità n. 1 - Segretariato generale e n. 18 - Sviluppo e competitività del turismo, istituiti nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento di ulteriori somme individuate ai sensi del comma 1 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2007.

3. Con proprio decreto il Ministro dello sviluppo economico individua e trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente al personale trasferito ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, le quote delle risorse certe del Fondo unico di amministrazione e dei Fondi dirigenti, nonché, pro quota per il 2007, la parte delle risorse variabili dei predetti fondi.

4. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa e il mantenimento dei livelli retributivi in godimento, nel rispetto dell'art. 1, comma 25-*bis* del decreto-legge n. 181/2006 la determinazione della quota dei fondi del personale dirigente e non dirigente da trasferire è determinata secondo i criteri utilizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Beni mobili e immobili

1. Dalla data del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei Ministri è detentore dell'immobile, con le relative dotazioni di beni mobili e strumentali, sede della soppressa Direzione generale del turismo, nello stato di fatto e di diritto risultante dai documenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro (decreto legislativo n. 626/1994).

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono individuati, d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e Ministero dello sviluppo economico, i rapporti per i quali si opererà in termini di eventuale prosecuzione, ivi compresi quelli relativi alla disponibilità dell'immobile sede del Dipartimento.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Con successive intese da definirsi tra il Dipartimento dello sviluppo e la competitività del turismo e le competenti strutture del Ministero dello sviluppo economico sono identificate le modalità gestionali delle risorse finanziarie per assicurare compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 19-*bis* del decreto n. 181, come modificato dal decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazione, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 ottobre 2007

*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*
PRODI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12,
foglio n. 304

TABELLA 1

CONTINGENTE DI PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE
STRUTTURE TRASFERITE ALLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ESERCIZIO DELLE
COMPETENZE IN MATERIA DI TURISMO

	Personale già appartenente ai ruoli del Ministero delle attività produttive ed in servizio presso la soppressa Direzione generale del turismo
Dirigenti di I fascia	=
Dirigenti di II fascia	5 (1)
C3	7
C2	6
C1	8
B3	9
B2	30
B1	7
A1	=
TOTALE . . .	72

(1) di cui nessun incarico conferito ai sensi del comma 5-*bis* e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001.

TABELLA 2

DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE TRASFERITA
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PER L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE IN MATERIA
DI TURISMO

	Posti di organico
Dirigenti di I fascia	=
Dirigenti di II fascia	10
C3	9
C2	8
C1	13
B3	12
B2	37
B1	19
A1	1
TOTALE . . .	109

08A00281

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER I DIRITTI
E LE PARI OPPORTUNITÀ**

DECRETO 18 ottobre 2007.

Procedure e criteri relativi alla scelta dei componenti la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.

**IL MINISTRO PER I DIRITTI
E LE PARI OPPORTUNITÀ**

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e in particolare l'art. 2, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, con il quale il Ministro senza portafoglio per i diritti e le pari opportunità è delegato ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona e delle pari opportunità, nonché la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione tra gli individui;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, recante il Regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3, del citato regolamento, che prevede la nomina da parte del Ministro per i diritti e le pari opportunità dei membri della Commissione;

Considerata la necessità di predeterminare le procedure ed i criteri per la scelta dei componenti della suddetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente provvedimento stabilisce in sede di prima applicazione le procedure e i criteri relativi alla scelta dei componenti della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, di seguito denominata

Commissione, riordinata con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, di seguito denominato regolamento.

Art. 2.

1. I componenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del regolamento sono scelti, nell'ambito delle associazioni e dei movimenti di donne che hanno dichiarato la loro disponibilità a comporre la commissione entro il 15 settembre 2007.

2. Ai fini della scelta dei componenti di cui al comma 1, è istituito un apposito organo di valutazione i cui membri sono nominati con successivo decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità e non percepiscono compensi per l'attività svolta.

3. I componenti di cui al comma 1 devono essere scelti in ragione di uno per ciascuna delle associazioni o movimenti di donne che siano risultate maggiormente rappresentative sul piano nazionale in virtù del possesso di almeno tre dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento.

4. L'organo di valutazione, ai fini della determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle associazioni e dei movimenti di donne, stabilisce, prima dell'esame della documentazione trasmessa, il punteggio minimo e massimo per ciascun requisito, nel rispetto dell'ordine di importanza previsto dal regolamento.

5. Le associazioni ed i movimenti di donne che hanno dichiarato la propria disponibilità nel termine previsto sono tenute a far pervenire, qualora non sia stata già trasmessa, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, avendo riguardo a quanto specificato al comma 6. Tale documentazione, indirizzata al Ministro per i diritti e le pari opportunità - Segreteria del Capo di Gabinetto - Largo Chigi, 19 - 00187 Roma, deve essere inviata a mezzo posta con raccomandata r.r.

6. La valutazione dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento, avverrà tenendo conto della seguente documentazione:

a) copia dello statuto, ove esistente;

b) per il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del regolamento si terrà conto delle previsioni statutarie, nonché della dichiarazione resa dal rappresentante legale dell'associazione o del movimento attestante l'attività svolta dall'associazione o dal movimento nell'arco di un triennio, possibilmente corredata da ricerche, volumi, depliant e altra documentazione;

c) per i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento si terrà conto della dichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'associazione

o del movimento, attestante le azioni dirette alle diverse categorie e nei diversi settori, possibilmente corredata da idonea documentazione;

d) per il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del regolamento si terrà conto della dichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'associazione o del movimento, recante l'indicazione delle articolazioni presenti sul territorio;

e) per il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del regolamento si terrà conto della dichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'associazione o del movimento, attestante il numero degli iscritti, possibilmente corredata da idonea documentazione;

f) per il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), del regolamento si terrà conto di dichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'associazione o del movimento, attestante la realizzazione di rapporti di collaborazione, quali progetti di partenariato, con altre associazioni o movimenti aventi i medesimi obiettivi, possibilmente corredata da idonea documentazione;

g) per i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g) e h), del regolamento si terrà conto di dichiarazione resa dal rappresentante legale dell'associazione o del movimento, possibilmente corredata da copia degli atti di nomina di rappresentanti dell'associazione o del movimento nei diversi organismi nazionali e internazionali deputati alle finalità ivi previste;

h) per il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), del regolamento si terrà conto di dichiarazione, possibilmente corredata da idonea documentazione, resa dal rappresentante legale dell'associazione o del movimento, attestante l'attivazione, da parte dell'associazione o del movimento, di progetti nella materia delle pari opportunità di genere, o la partecipazione a progetti di rilevanza regionale, nazionale o internazionale nella medesima materia;

i) per il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera l), del regolamento si terrà conto di dichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'associazione o del movimento, possibilmente corredata da idonea documentazione, attestante le attività più significative svolte, nell'arco dell'esistenza dell'associazione o del movimento, con riguardo alla promozione delle pari opportunità di genere;

l) per il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), del regolamento si terrà conto di dichiarazione resa dal rappresentante legale dell'associazione o del movimento, possibilmente corredata da copia degli atti di erogazione dei finanziamenti ricevuti negli ultimi tre anni in relazione a progetti finanziati dall'Unione europea o dalle istituzioni nazionali.

7. Le dichiarazioni rese dal rappresentante legale dell'associazione o del movimento ai sensi del comma precedente sono da intendersi sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e debbono essere sottoscritte dall'interessato e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; per le ipotesi di falsità in atti

e dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, trovano applicazione le sanzioni penali ivi indicate.

8. Entro il termine di cui al comma 5, le associazioni ed i movimenti di donne che hanno dichiarato la propria disponibilità nel termine previsto sono inoltre tenute, qualora non vi abbiano già provveduto, ad indicare il nominativo della persona che intendono designare.

9. L'organo di valutazione, espletati gli adempimenti istruttori ritenuti necessari, procede all'attribuzione a ciascuna associazione o movimento di un punteggio complessivo nel rispetto del sistema di valutazione di cui al comma 4.

10. Sulla base delle risultanze di cui al comma 6, l'organo di valutazione procede alla scelta dei componenti di cui al comma 1, sottoponendola, corredata di motivazione, al Ministro per i diritti e le pari opportunità ai fini della nomina.

11. L'organo di valutazione si avvale di una segreteria i cui membri sono designati con successivo decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità e non ricevono compensi per la relativa attività.

12. La segreteria di cui al comma 11 svolge funzioni di supporto al Ministro per i diritti e le pari opportunità ai fini della nomina dei componenti della Commissione.

Art. 3.

1. Le componenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), del regolamento sono nominate dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, in ragione dei riconoscimenti e dei titoli acquisiti in attività scientifiche, letterarie e sociali.

Art. 4.

1. I componenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), del regolamento sono nominati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, anche con apposito decreto, sulla base delle designazioni compiute dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 5.

1. I componenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), del regolamento sono nominati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, sulla base delle designazioni pervenute, dalle organizzazioni sindacali interessate, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, al Ministro per i diritti e le pari opportunità - Segreteria del Capo di Gabinetto - Largo Chigi, 19 - 00187 Roma. Le designazioni, inviate a mezzo posta con raccomandata r.r., devono essere corredate di documentazione attestante la peculiare esperienza del candidato in materia di politiche di genere.

2. Nella valutazione della peculiare esperienza di cui al comma 1 si tiene conto prioritariamente dell'attività svolta in materia di politiche di genere nell'ambito dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

Art. 6.

1. I componenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), del regolamento sono nominati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, in ragione di uno per ciascuna delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La nomina avviene sulla base delle designazioni pervenute, da parte delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile interessate, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, al Ministro per i diritti e le pari opportunità - Segreteria del Capo di Gabinetto - Largo Chigi, 19 - 00187 Roma. Le designazioni, inviate a mezzo posta con raccomandata r.r., devono essere corredate di documentazione attestante la rappresentatività delle organizzazioni in relazione ai criteri di cui al comma 2.

2. Nella valutazione di maggiore rappresentatività di cui al comma 1 si tiene conto della consistenza associativa, del radicamento sul territorio e della consistenza dell'attività concretamente svolta.

Art. 7.

1. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo le vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2007

Il Ministro: POLLASTRINI

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 239

08A00278

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 dicembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Caruso Francesca, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE**

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Caruso Francesca, nata a Varese in data 11 aprile 1980, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di abogado conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza conseguito presso l'«Università Carlo Cattaneo-Luic» in data 25 ottobre 2004 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 31 agosto 2006 dal Ministerio de Educacion y Ciencia;

Considerato che è iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 13 febbraio 2007;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Varese come attestato in data 10 novembre 2006;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 13 settembre 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Caruso Francesca, nata a Varese in data 11 aprile 1980, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 dicembre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO A

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A00043

DECRETO 17 dicembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Cunial Laura, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE**

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Cunial Laura, nata ad Asolo (Italia) il 14 marzo 1978, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counselor at Law», di cui è in possesso, conseguito negli U.S.A., ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso della laurea in giurisprudenza, conseguita presso l'«Università degli studi di Trento» in data 12 giugno 2002 e del «Master of Laws» conseguito nel 2003 presso l'«Hastings College of the Law» di San Francisco;

Considerato che è iscritta presso la «Supreme Court of the State of New York» dal 27 giugno 2006;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 13 settembre 2007 in cui si esprimeva parere favorevole;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Cunial Laura, nata ad Asolo (Italia) il 14 marzo 1978, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 dicembre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO A

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia a scelta della candidata tra le nove materie sopra indicate e inoltre su deontologia e ordinamento forense. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

08A00044

DECRETO 17 dicembre 2007.

Riconoscimento, al sig. Beggiato Matthias Daniel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Beggiato Matthias Daniel, nato a Brunico, in data 11 marzo 1976, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di psychologin, conseguito in Austria ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Magister der Naturwissenschaften (Mag. Rer. Nat.) - Psychologie» presso la «Universitat Wien» in data 25 novembre 2004;

Considerato che l'istante è iscritto alle «Liste der klinischen Psychologen» presso la «Liste der Gesundheitspsychologen» e presso il «Bundesministerium für Gesundheit und Frauen» in data 16 novembre 2006;

Vista l'esperienza professionale in atti documentata;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 13 settembre 2007;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che il richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Beggiato Matthias Daniel nato a Brunico, in data 11 marzo 1976, cittadino italiano, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quale titoli validi per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 dicembre 2007

Il direttore generale: PAPA

08A00050

DECRETO 17 dicembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Rocha Perez Susana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Rocha Perez Susana, nata a Bucaramanga il 5 febbraio 1956, cittadina svizzera-colombiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale colombiano di psicologa ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologa;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Titulo de Psicologo» presso l'«Universidad del Norte» il 18 settembre 1981;

Considerato che la richiedente è in possesso dell'autorizzazione della «Secretaria de Salud subdireccion seguridad social division acreditacion vigilancia y control», dal 13 luglio 1984;

Preso atto che l'istante ha già ottenuto il riconoscimento del suo titolo per l'iscrizione alla sez. B dell'albo degli psicologi in Italia e che in data 18 maggio 2007 ha presentato una nuova domanda per la sezione A;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 13 settembre 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Rocha Perez Susana, nata a Bucaramanga il 5 febbraio 1956, cittadina svizzera-colombiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 dicembre 2007

Il direttore generale: PAPA

08A00051

DECRETO 17 dicembre 2007.

Riconoscimento, al sig. Giussani Raffaello Matthias, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte e la confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Giussani Raffaello Matthias, nato a Lugano il 15 febbraio 1979, cittadino svizzero, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo svizzero di psicologo ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo;

Considerato che l'istante ha conseguito la laurea in psicologia, presso l'Università degli studi di Padova in data 17 febbraio 2005;

Considerato che è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di psicologo, rilasciata dal «Dipartimento della sanità e della socialità - Ufficio sanità» in data 29 novembre 2006 del Cantone Ticino;

Preso atto delle conformi determinazioni della Conferenza di servizi del 13 settembre 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Giussani Raffaello Matthias, nato a Lugano il 15 febbraio 1979, cittadino svizzero, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 dicembre 2007

Il direttore generale: PAPA

08A00052

DECRETO 17 dicembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Pinto De Souza Nunes Jucara, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione

all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Pinto De Souza Nunes Jucara, nata a Belo Horizonte (Brasile) il 28 maggio 1966, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologa;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Diploma de Formacao de Psicologo» presso il «Centro Universitario Newton Paiva» il 6 maggio 2003;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Conselho Regional de Psicologia 4º Regiao Mg» come attestato in data 17 maggio 2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 13 settembre 2007;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Torino, in data 27 luglio 2001, rinnovato il 29 aprile 2005 e con scadenza il 18 giugno 2007;

Considerato che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso scaduto ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti al possesso del titolo di soggiorno;

Decreta:

Alla sig.ra Pinto De Souza Nunes Jucara, nata a Belo Horizonte (Brasile) il 28 maggio 1966, cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 dicembre 2007

Il direttore generale: PAPA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 gennaio 2008.

**Indizione e modalità tecniche di svolgimento di una nuova
lotteria ad estrazione istantanea denominata «Colpo vincente».**

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la convezione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Colpo vincente», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 357, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto i decreti direttoriali prot. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 e prot. 2006/10041/Giochi Ltt del 29 marzo 2006 che ha fissato il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 21 gennaio 2008 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Colpo vincente».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 120.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco. Nel biglietto sono presenti due giochi diversi contenuti in due distinte aree di gioco, ognuna rico-

perta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura. La prima area di gioco, «Gioco 1», reca, a sinistra, l'immagine del dorso di una coppia di carte blu, le carte de «Il Banco» e, sulla destra, l'immagine del dorso di sei coppie di carte rosse, «Le tue carte» sotto ognuna delle quali è riportata la scritta «premio». La seconda area di gioco, «Gioco 2», è suddivisa in due sezioni. La prima sezione, situata nella parte sinistra dell'area, contraddistinta dalla scritta «Numeri vincenti», reca l'immagine di una roulette, delimitata dall'immagine di quattro cerchi contraddistinti dal simbolo «\$» e; la seconda sezione, situata nella parte destra dell'area, contraddistinta dalla scritta «I tuoi numeri» reca l'immagine di nove gruppi di fiches, sotto ognuno dei quali è riportata la scritta «premio».

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, note esplicative relative al valore delle carte ed al punteggio delle copie di carte del «Gioco 1», il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di € 10,00.

Art. 4.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita, mediante raschiatura, nel modo seguente.

Gioco 1: si devono grattare tutte le coppie di carte, quella de «Il Banco» e le sei coppie de «Le tue carte» per scoprire il punteggio di ogni coppia di carte. Se il punteggio di una o più delle singole coppie de «Le tue carte» supera il punteggio della coppia di carte de «Il Banco» si vince il premio corrispondente alla coppia di carte de «Le tue carte» risultata vincente o un premio pari alla somma dei premi corrispondenti ad ognuna delle coppie de «Le tue carte» risultate vincenti. Ai fini della determinazione del punteggio delle carte l'asso vale 11 punti, il fante, la regina ed il re valgono 10 punti. Il punteggio delle altre carte (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) è determinato dal valore facciale delle stesse. Il punteggio di ogni coppia di carte è dato dalla somma dei valori delle carte che la compongono.

Gioco 2: si devono scoprire i 4 «Numeri vincenti» celati sotto i cerchi contraddistinti dal simbolo \$, e «I tuoi numeri» celati sotto i 9 gruppi di fiches. Se ne «I tuoi numeri» si trovano, una o più volte, uno o più dei «Numeri vincenti» si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se ne «I tuoi numeri» si trova l'immagine di una banconota contraddistinta dal simbolo \$ si vincono tutti i 9 premi presenti nell'area di gioco 2.

Con un unico biglietto è possibile vincere fino a 15 volte, con combinazioni vincenti nel gioco 1 e nel gioco 2.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio lotterie nazionali. I biglietti devono infine

risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali.

L'ammontare dei premi è indicato nel successivo art. 5.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad € 935.675.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

n.	20	premi di euro	2.000.000,00
n.	420	premi di euro	20.000,00
n.	1.000	premi di euro	10.000,00
n.	13.000	premi di euro	1.000,00
n.	91.000	premi di euro	500,00
n.	100.000	premi di euro	200,00
n.	647.500	premi di euro	100,00
n.	1.655.000	premi di euro	50,00
n.	850.000	premi di euro	25,00
n.	7.200.000	premi di euro	20,00
n.	11.426.000	premi di euro	15,00
n.	31.463.500	premi di euro	10,00

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad € 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita autorizzato. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite da € 501,00 fino ad € 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a € 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario, 56/D - 00154 Roma. In tal caso l'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve pervenire all'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7;

presentando il biglietto presso uno sportello di Banca Intesa. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Il

biglietto deve essere presentato presso lo sportello di Banca Intesa entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo del premio, secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 gennaio 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2008

*Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 102*

08A00538

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 ottobre 2007.

Determinazione dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli INAIL per la copertura del danno biologico, per gli anni 2004 e 2005.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto in particolare l'art. 13 comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2000 di approvazione di «Tabella delle menomazioni», «Tabella indennizzo di danno biologico», «Tabella dei coefficienti» relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che, all'art. 2, rinvia la determinazione della misura e delle modalità dell'addizionale sui premi e contributi necessarie ai fini della copertura

dell'onere finanziario, ad un successivo decreto ministeriale su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 292 del 25 luglio 2007, concernente «decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 - art. 13. Determinazione dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico per gli anni 2004 e 2005»;

Vista la nota tecnica elaborata dalla Consulenza statistico attuariale dell'INAIL che valuta l'addizionale relativa agli anni 2004 e 2005 rispettivamente pari a 4,25% e 4,10% dei contributi dovuti per gli stessi anni;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli per il periodo 2004/2005;

Decreta:

Per gli anni 2004 e 2005 è determinata l'addizionale sui contributi assicurativi agricoli, di cui all'art. 13, comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 nella misura pari a 4,25% del contributo assicurativo dovuto per l'anno 2004, e pari a 4,10% del contributo assicurativo dovuto per l'anno 2005.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: DAMIANO

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 148

08A00246

DECRETO 9 novembre 2007.

Concessione della proroga del trattamento di mobilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore di tre ex dipendenti della società Case di Cura Riunite S.r.l. di Bari. (Decreto n. 42134).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'accordo intervenuto in data 15 febbraio 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario on. Pasquale Viespoli, con il quale è stata concordata la concessione della proroga del trattamento di mobilità in favore di n. 1148 ex dipendenti delle Case di cura riunite di Bari S.r.l., per i quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 20 marzo 2006, con il quale sono stati individuati 480 milioni di euro sul fondo per l'occupazione, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto n. 38724 del 15 giugno 2006 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2006, registro n. 4, foglio n. 285, con il quale è stata autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità in favore di un numero massimo di 1139 ex dipendenti delle Case di cura riunite di Bari, individuati dal sopracitato elenco;

Visto il successivo elenco vidimato dall'INPS, trasmesso in data 10 novembre 2006, che modifica e integra i precedenti;

Visto il decreto n. 40603 del 23 marzo 2007 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale emanato, ad integrazione del precedente decreto n. 38724, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 12 giugno 2007, registro n. 4, foglio n. 109, con il quale è stata autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità ad ulteriori 12 ex dipendenti delle Case di cura riunite di Bari;

Considerato che il numero totale delle unità interessate al trattamento, anche in seguito all'aggiunta di ulteriori 3 unità (Losurdo Anna Filomena, Morcavallo Gaetano, Scarimbolo Angelo), precedentemente escluse dai beneficiari dalla proroga del trattamento di mobilità concessa con il decreto n. 40603 ed elencate nel suddetto elenco trasmesso in data 10 novembre 2006, risulta ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2005, così come previsto dal citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, in favore di un numero massimo di 3 ex dipendenti della società Case di cura riunite S.r.l. di Bari, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopracitato accordo facente parte integrante del presente provvedimento.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 41.577,12.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40%.

Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 41.577,12, sarà prelevato dai fondi impegnati con D.D. n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato il 20 marzo 2006 dal Ministero dell'economia e delle finanze, che graveranno sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 occupazione.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2007

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
DAMIANO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

*Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 169*

08A00284

DECRETO 21 dicembre 2007.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Rieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIETI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante: «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

Visto il decreto n. 87 del 27 settembre 2006 del direttore della direzione provinciale del lavoro di Rieti, con il quale è stato costituito, per il quadriennio 2006-2010 il comitato provinciale INPS di Rieti, previsto dall'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la nota datata 11 giugno 2007 con il quale il sig. Felice Strinati ha rassegnato le proprie dimissioni quale

componente del comitato provinciale INPS, inviata a questo ufficio dalla C.I.S.L. Unione sindacale territoriale di Rieti in data 29 novembre 2007;

Vista la nota prot. n. 91 del 29 novembre 2007 della C.I.S.L. Unione sindacale territoriale di Rieti con la quale viene designato quale rappresentante in seno al suddetto comitato il sig. Meli Pietro Paolo, nato a Rieti il 14 dicembre 1959 e residente a Rieti in via delle Acque n. 4/A;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione;

Decreta:

La nomina del sig. Meli Pietro Paolo in qualità di componente del comitato provinciale INPS di Rieti, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Felice Strinati.

Rieti, 21 dicembre 2007

Il direttore provinciale: DIANA

08A00285

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 novembre 2007.

Annullamento del decreto 20 marzo 2003, relativo allo scioglimento della società cooperativa edilizia «Fratellanza», in Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della divisione V;

Visto il decreto dirigenziale del 20 marzo 2003 della direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria con cui si dispone lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa edilizia «Fratellanza a r.l.», con sede in Reggio Calabria, codice fiscale n. 92006280801;

Considerato che il provvedimento di scioglimento è stato emesso sul presupposto di inesistenza di pendenze nei confronti di terzi;

Preso atto che, invece, risultava pendente dinanzi al tribunale di Reggio Calabria, sezione stralcio, un procedimento per richiesta di risarcimento danni da parte di terzi;

Vista la sentenza del 24 marzo 2005 con la quale il suddetto tribunale ha condannato la cooperativa ai pagamenti in questione;

Vista l'istanza di annullamento del decreto sopra menzionato, prodotta a questo Ministero in data 25 luglio 2007 dall'avvocato difensore del soggetto leso;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'annullamento del decreto suddetto, in quanto il provvedimento

risulta contenere vizi di legittimità ed in quanto risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione dell'atto;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale del 20 marzo 2003 emesso dalla direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria, con il quale si dispone lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Fratellanza», con sede in Reggio Calabria, codice fiscale n. 92006280801, costituita in data 3 luglio 1964, per le motivazioni indicate in premessa, è annullato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 22 novembre 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

08A00268

DECRETO 14 dicembre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Roma Eur 87 - Società cooperativa in liquidazione - Soc. coop. a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 febbraio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Roma Eur 87 Società cooperativa in liquidazione - Soc. coop. a r.l.», con sede in Roma (codice fiscale 07916240588) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Maria Luigia Ottaviani, nata a Roma il 26 marzo 1969 con studio in Roma, via Nomentana n. 445, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00269

DECRETO 14 dicembre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Mar.vig Società cooperativa in liquidazione - Società cooperativa», in Savigliano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 giugno 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 7 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Mar.vig Società cooperativa in liquidazione - Società cooperativa», con sede in Savigliano (Cuneo) (codice fiscale 02352240044) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e l'avv. Mario Rosso, nato a Cuneo il 20 luglio 1948 ed ivi residente in via XX settembre n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00270

DECRETO 14 dicembre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tammaro consulenze e servizi - Soc. cooperativa a resp. limitata» in sigla «Tamservice Soc. coop. a r.l.», in Paduli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 12 settembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tammaro consulenze e servizi - Soc. cooperativa a responsabilità limitata» in sigla «Tamservice Soc. coop. a r.l.», con sede Paduli (Benevento) (codice fiscale 00796610624) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e il dott. Giuseppe Romano, nato a Benevento il 25 gennaio 1965, domiciliato in Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), via Chiodo - Fraz. Pastene snc, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00271

DECRETO 14 dicembre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Me.di Service Società cooperativa sociale a r.l.», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione e del successivo accertamento dell'associazione di rappresentanza rispettivamente in data 31 gennaio 2007 e 7 maggio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Me.di Service Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Genova (codice fiscale 01303530990) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e il rag. Marco Pulcini, nato a Genova l'8 marzo 1957 ivi domiciliato, via del Campo n. 15/9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00272

DECRETO 14 dicembre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Telsud Società cooperativa», in Anzi, e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 gennaio 2007 e del successivo accertamento in data 18 giugno 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Telsud Società cooperativa», con sede in Anzi (Potenza) (codice fiscale 01510630765) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e il dott. Dante Tirico, nato a Rionero in Vulture (Potenza) il 12 agosto 1963, con studio in Rionero in Vulture (Potenza), Largo Oberdan n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00273

DECRETO 14 dicembre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Biblio Idea@ Società cooperativa sociale» siglabile «Biblio Idea@ S.C.S. - Soc. coop.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 dicembre 2005 e del successivo accertamento in data 28 giugno 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Biblio Idea@ Società cooperativa sociale» siglabile «Biblio Idea@ S.C.S. - Soc. coop.», con sede in Torino (codice fiscale 07874410017) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e il dott. Lorenzo Calcia, nato a Torino il 19 luglio 1971, con studio in Torino, corso Matteotti, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00274

DECRETO 14 dicembre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio Europe Società cooperativa in liquidazione - Società cooperativa», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 febbraio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Consorzio Europe Società cooperativa in liquidazione - Società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 04940281001) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e la dott.ssa Simonetta Barbuto, nata a Catanzaro il 18 marzo 1969, residente in Roma, via Lucrino n. 25, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00275

DECRETO 14 dicembre 2007.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Progresso sociale», in Boville Ernica.

**MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005 con il quale la società cooperativa «Progresso sociale», con sede in Boville Ernica (Frosinone), è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Carmelo Verdiglione;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2006 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2007 con il quale la gestione è stata ulteriormente prorogata per un periodo di otto mesi e nominato commissario governativo il dott. Luigi Capocchetta in sostituzione del dott. Carmelo Verdiglione;

Vista la relazione del 31 luglio 2007 e la richiesta pervenuta in data 16 novembre 2007, con la quale il commissario governativo chiede una ulteriore proroga del mandato;

Decreta:

La gestione commissariale della società cooperativa «Progresso sociale», con sede in Boville Ernica (Frosinone), ed i poteri conferiti al dott. Luigi Capocchetta, in qualità di commissario governativo, sono prorogati per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00315

DECRETO 14 dicembre 2007.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Capannelle 2000», in Roma.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 2005 con il quale la società cooperativa «Capannelle 2000», con sede in Roma, è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Raffaele Mazzei;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2006 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di dodici mesi;

Vista la relazione del 18 ottobre 2007, pervenuta in data 6 novembre 2007, con la quale il commissario governativo chiede una ulteriore proroga del mandato;

Decreta:

La gestione commissariale della società cooperativa «Capannelle 2000», con sede in Roma, ed i poteri conferiti al dott. Raffaele Mazzei, in qualità di commissario governativo, sono prorogati per un periodo di otto mesi a decorrere dalla data di scadenza del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00316

DECRETO 20 dicembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Casaluce Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Casaluce.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2006 con il quale la cooperativa «La Casaluce Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.» con sede in Casaluce (Caserta) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa D'Agostino Angela ne è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale n. 331 del 5 giugno 2007 con il quale l'avv. Buonajuto Ciro è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa in oggetto in sostituzione della dott.ssa D'Agostino Angela dimissionaria;

Vista la nota pervenuta in data 11 ottobre 2007 con la quale l'avv. Buonajuto Ciro rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ciro Cozzolino nato a Napoli il 29 settembre 1941, con studio in Salerno, via F.P. Volpe n. 19, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Casaluce Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.» con sede in Casaluce (Caserta), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* con precedente decreto ministeriale 18 aprile 2006, in sostituzione dell'avv. Buonajuto Ciro, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00413

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 dicembre 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Lazio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Visto il paragrafo VII.F, punto (196), dei nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi Orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che in attesa dell'adeguamento del decreto legislativo n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;

Vista la proposta della regione Lazio di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

tromba d'aria del 23 agosto 2007 nella provincia di Viterbo;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Lazio subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni e alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Viterbo:

tromba d'aria del 23 agosto 2007;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), nel territorio dei comuni di Montefiascone, Piansano;

tromba d'aria del 23 agosto 2007;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Arlena di Castro, Canino, Marta, Montalto di Castro, Montefiascone, Tarquinia, Tescenano, Tuscania, Viterbo.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

08A00348

DECRETO 28 dicembre 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Molise.

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Visto il paragrafo VII.F, punto (196), dei nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi Orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che in attesa dell'adeguamento del decreto legislativo n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;

Vista la proposta della regione Molise di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

siccità dal 20 maggio 2007 al 20 settembre 2007 nelle province di Campobasso, Isernia;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Molise subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Campobasso:

siccità dal 20 maggio 2007 al 20 settembre 2007;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Acquaviva Collecroce, Baranello, Bonefro, Busso, Campobasso, Campodipietra, Campolieto, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Civitacampomarano, Colletorto, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guglionesi, Jelsi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Pietracupa, Riccia, Ripalimosani, Roccavivara, Rotello, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Santa Croce di Magliano, Tavenna, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Ururi.

Isernia:

siccità dal 20 maggio 2007 al 20 settembre 2007;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Acquaviva d'Isernia, Agnone, Belmonte del Sannio, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castel San Vincenzo, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Colli a Volturno, Conca Casale, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchiagodena, Macchia di Isernia, Miranda, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, San Pietro Avellana, Sant'Agapito, Santangelo del Pesco, Sant'Elena Sannita, Santa Maria del Molise, Scapoli, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

08A00349

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 7 gennaio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Nuoro.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate di Nuoro il giorno 17 dicembre 2007.

Motivazioni.

Con note dell'Ufficio di Nuoro e dell'Ufficio risorse materiali della Direzione regionale entrate della Sardegna del 17 dicembre u.s. è stata comunicata l'impossibilità per l'Ufficio di Nuoro di assicurare l'erogazione dei servizi all'utenza a causa delle rigide condizioni climatiche che hanno causato l'interruzione delle linee elettriche e che hanno impedito al personale di raggiungere la sede di lavoro.

Con il presente decreto si procede al formale accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio in questione, sentito il parere del Garante del contribuente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 7 gennaio 2008

Il direttore regionale: MONTONE

08A00375

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278,

con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le Direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 7484 del 13 dicembre 2007 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Piacenza, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio causa malfunzionamenti del nuovo sistema informatico nei giorni 11 e 12 dicembre 2007;

Accertato che il mancato funzionamento è dipeso da causa non imputabile all'Ufficio;

Visto il benestare n. 20 (prot. 580) del 18 dicembre 2007 dell'Ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dei servizi dell'Ufficio provinciale di Piacenza;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Piacenza causa malfunzionamenti del nuovo sistema informatico nei giorni 11 e 12 dicembre 2007.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 21 dicembre 2007

Il direttore regionale: CESARO

08A00125

DETERMINAZIONE 20 dicembre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Aosta.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA**

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003;

Accertato l'irregolare funzionamento di quest'Ufficio per quanto attiene il servizio della pubblicità immobiliare di Aosta (ex Conservatoria dei RR.II) relativamente al solo servizio di riscontro note nel giorno 11 dicembre 2007 a causa del malfunzionamento del sistema informatico;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 14 dicembre 2007, prot. n. 165/2007;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia del territorio - Direzione regionale della Valle d'Aosta in data 11 dicembre 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 20 dicembre 2007

Il direttore regionale: TRAPANI

08A00126

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 15 gennaio 2008.

Modifica alla determinazione 27 settembre 2007, concernente l'inserimento del medicinale «Valganciclovir» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione 27 settembre 2007 concernente l'inserimento del medicinale «Valganciclovir» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nel trattamento «pre-emptive» dell'infezione da CMV in pazienti in età pediatrica sottoposti a trapianto di midollo osseo o di cellule staminali emopoietiche»;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica della determinazione 27 settembre 2007 sopra citata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 4 ottobre 2007, nelle parti in cui viene disposto l'utilizzo del trattamento riservato solo ai pazienti in età pediatrica;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione dell'11 e 12 dicembre 2007 - verbale n. 50;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale VALGANCICLOVIR, già inserito nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è ora erogabile per la seguente indicazione: trattamento «pre-emptive» dell'infezione da CMV in pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo o di cellule staminali emopoietiche, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione e che sostituisce l'allegato 1 alla determinazione 27 settembre 2007.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2008

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

Denominazione: valganciclovir.

- (Valcyte – Roche)
- (Darilin – Recordati)

Indicazione terapeutica: trattamento "pre-emptive" dell'infezione da CMV in pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo o di cellule staminali emopoietiche.

Criteri di inclusione: pazienti con infezione asintomatica da CMV (riattivazione) dopo trapianto di cellule staminali emopoietiche. Lo stato di riattivazione richiede la determinazione dell'antigenemia CMV pp65 o del CMV-DNA mediante PCR.

Criteri di esclusione: nausea e vomito con incapacità ad assumere farmaci per bocca; diarrea o malassorbimento; insufficienza renale moderata-grave. Infezione sintomatica da CMV.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: dose iniziale di 600-900 mg/m² /die in due somministrazioni per 14-21 giorni o fino alla negativizzazione dell'antigenemia CMV pp65 o del CMV-DNA. Dose massima 2 x 900 mg/die.

Costo indicativo del trattamento: il farmaco è a carico del SSN in quanto distribuito in Italia in Classe A.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);

art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	settimanalmente fino a 2 settimane dopo la sospensione
leucociti	+	+
piastrine	+	+
emoglobina	+	+
creatinina	+	+
funzione epatica	+	+
funzione renale	+	+
CMV pp65 o CMV-DNA	+	+

08A00431

DETERMINAZIONE 15 gennaio 2008.

Inserimento del medicinale «Metotrexato» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nel trattamento medico della gravidanza ectopica.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* (G.U.) n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che il medicinale «Metotrexato», già registrato ed in commercio per altre indicazioni terapeutiche, può costituire una valida alternativa terapeutica nel trattamento medico della gravidanza ectopica;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione dell'11 e 12 dicembre 2007 - verbale n. 50;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale «Metotrexato» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione terapeutica: trattamento medico della gravidanza ectopica;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale METOTREXATO è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento medico della gravidanza ectopica, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2008

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

Denominazione: Metotrexato(MTX).

Indicazione terapeutica: trattamento medico della gravidanza ectopica.

Criteri di inclusione (devono essere tutti presenti):

- Assenza di rottura tubarica (assenza di falda fluida all'ecografia transvaginale, o minima falda fluida in pazienti emodinamicamente stabili)
- Valori plasmatici di beta-hCG inferiori a 3000 mUI/ml
- Massa annessiale inferiore a 3,5 cm.

Criteri di esclusione (anche uno solo presente):

- presenza di attività cardiaca embrionale
- rottura tubarica
- emoperitoneo > 100 ml
- diametro ecografico della GEU > o = 3,5 cm
- dolore persistente per oltre 24 h
- necessità della conferma laparoscopica della diagnosi
- malattie epatiche o renali, discrasie ematiche, malattie polmonari attive, ulcera peptica, alcolismo, immunodeficienza, allattamento.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Schema di somministrazione di MTX in dose singola e dati da inserire nel registro:

Giorno 1	Dosaggio della beta-hCG plasmatica Emocromo con conta piastrine Test di funzionalità renale ed epatica Metotrexato 50 mg/m ² i.m.
Giorno 4	Dosaggio della beta-hCG plasmatica
Giorno 7	Dosaggio della beta-hCG plasmatica Emocromo con conta piastrine Test di funzionalità renale ed epatica
Settimanalmente	Dosaggio della beta-hCG plasmatica fino alla negativizzazione

Se la beta-hCG plasmatica si riduce del 15% (o più) tra il giorno 4 e il giorno 7, questo dato viene considerato un fattore prognostico di risposta positiva al trattamento.

Successivamente, la beta-hCG è monitorata settimanalmente fino a che i livelli plasmatici risultano non rilevabili. Occorre sottolineare che nella gran parte delle pazienti, circa l'85%, i livelli plasmatici della beta-hCG aumentano tra il giorno 1 e il giorno 4. Questo rilievo non viene considerato come un fallimento della terapia.

Tuttavia, ogni successivo incremento della beta-hCG (oltre il giorno 7) è una indicazione per una eventuale successiva dose farmacologica, utilizzando lo stesso protocollo per il trattamento ed il follow-up.

Costo indicativo del trattamento: il farmaco è a carico del SSN in quanto distribuito in Italia in Classe A e H.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);

art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Revoca di decreti di conferimento di onorificenze O.M.R.I.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 2007 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2005 per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» al sig. Gabriele Sferra.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 2006, pag. 71, rigo n. 12 (elenco dei cavalieri del Ministero dell'economia e delle finanze).

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 2007 sono stati revocati il decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 1976 per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» ed il decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 1980 per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di ufficiale dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana», al sig. Salvatore Pinna.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato, rispettivamente, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1977, pag. 23, prima colonna, rigo n. 40 (elenco dei cavalieri del Ministero dell'interno) e nel supplemento ordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 24 febbraio 1981, pag. 41, prima colonna, rigo n. 53 (elenco degli ufficiali della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

08A00336

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla Confraternita S. Anna e S. Gioacchino, in Quiliano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 dicembre 2007, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla Confraternita S. Anna e S. Gioacchino, con sede in frazione Cadibona del comune di Quiliano (Savona).

08A00414

Riconoscimento civile della personalità giuridica al Pontificio seminario campano interregionale, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 dicembre 2007, viene riconosciuta la personalità giuridica civile al Pontificio seminario campano interregionale, con sede in Napoli.

08A00415

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita S.M. dei Terpi, in Genova

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 dicembre 2007, viene estinta la Confraternita S.M. dei Terpi, con sede in Genova.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio sarà devoluto all'Arcidiocesi di Genova.

08A00416

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE, all'organismo «I.CO.VE.R. Istituto Collaudi Verifiche e Ricerche S.r.l.», in Cosenza.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 9 gennaio 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata la domanda del 23 luglio 2007 e la relativa documentazione presentata;

L'organismo I.CO.VE.R. Istituto Collaudi Verifiche e Ricerche S.r.l., con sede legale in via De Rada, 32 - Cosenza, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. Macchine:

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

08A00381

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con determinazione n. 014872 del 13 novembre 2007 del responsabile del Servizio veterinario e igiene degli alimenti della Direzione generale sanità e politiche sociali della regione Emilia-Romagna, la Soc. S.E.M. S.p.a. Sorgenti emiliane Modena con sede legale e stabilimento in Ospitale di Fanano (Modena), via Capanna Tassoni n. 219/D, codice fiscale 04848000156, è stata autorizzata a utilizzare, confezionare e porre in vendita, l'acqua minerale naturale denominata «Monte Cimone», miscelata con l'acqua minerale naturale dei pozzi denominati «7, 8 e 9», ubicati nell'ambito della stessa concessione mineraria denominata «Ospitale», nel tipo naturale e addizionata di anidride carbonica, in contenitori di vetro e di polietilene tereftalato atossico (PET) di diverse capacità non superiore a 2 litri.

08A00384

AUGUSTA IANNINI, direttore

ALFONSO ANDRIANI, redattore

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 1 2 1 *

€ 1,00